



## Legge federale sul diritto internazionale privato *Avamprogetto* (LDIP)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del xxx<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 18 dicembre 1987<sup>2</sup> sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

#### *Sostituzione di espressioni*

*Nell'articolo 183 capoverso 3 e nell'articolo 185 «giudice» è sostituito con «tribunale statale»;*

*Nell'articolo 176 capoverso 3 «arbitri» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tribunale arbitrale»;*

*Le sostituzioni di espressioni negli articoli 179 capoverso 1, 180 capoverso 1, capoverso 1 lettera a e 181, nonché 189 capoverso 2 e 190 capoverso 2 riguardano soltanto il testo tedesco.*

#### *Art. 176 cpv. 1 et 2*

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte del patto di arbitrato non fosse domiciliata né dimorasse abitualmente in Svizzera, non vi avesse una stabile organizzazione né la sede.

<sup>2</sup> Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in un accordo scritto successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC<sup>3</sup>.

1 FF xxx  
2 RS 291  
3 RS 272

III. Patto e  
clausole di  
arbitrato

*Art. 178 titolo marginale, cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Il patto di arbitrato dev'essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il requisito della forma è considerato adempiuto anche se rispettato da una soltanto delle parti del patto di arbitrato.

<sup>4</sup> Alle clausole di arbitrato in negozi giuridici unilaterali si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo.

IV. Tribunale  
arbitrale  
1. Costituzione  
del tribunale  
arbitrale e  
sostituzione  
degli arbitri

*Art. 179 titolo marginale, cpv. 2, 2<sup>bis</sup>, 3 e 4*

<sup>2</sup> Se tale pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato alcuna sede o se hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il tribunale statale adito per primo.

<sup>2bis</sup> In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale della sede del tribunale arbitrale può nominare tutti gli arbitri.

<sup>3</sup> Il tribunale statale cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato.

<sup>4</sup> La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l'intero procedimento.

*Art. 180 titolo marginale, cpv. 1 lett. b (riguarda soltanto il testo francese) e c, 2, 2<sup>bis</sup>, 3 e 4*

2. Ricusa  
e destituzione

<sup>1</sup> Un arbitro può essere ricusato se:

- c. vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.

<sup>2</sup> Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina. Il motivo di ricusa dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

<sup>2bis</sup> Un arbitro può essere destituito:

- a. per accordo scritto tra le parti;
- b. ad istanza di parte, se non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze.

<sup>3</sup> Salvo diversa pattuizione delle parti, la parte che intende ricusare o destituire un arbitro può chiederne la riconsua o la destituzione al tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale con istanza scritta e motivata entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di riconsua o di destituzione. Il tribunale statale decide definitivamente.

<sup>4</sup> Se il motivo di riconsua è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

*Art. 183 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale o una parte può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente; questi applica il suo proprio diritto.

*Art. 184 cpv. 2 et 3*

<sup>2</sup> Se per l'esecuzione della procedura probatoria è necessaria l'assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale.

<sup>3</sup> Il tribunale statale applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali, sempreché non vi ostino motivi gravi inerenti all'interessato.

*Art. 187 cpv. 1 (riguarda soltanto il testo tedesco e quello italiano)*

<sup>1</sup> Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme giuridiche scelte dalle parti o, in subordine, secondo le norme giuridiche con cui la fattispecie è più strettamente connessa.

*Art. 189 cpv. 3*

<sup>3</sup> Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale decide l'importo e la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale e le ripetibili.

*Art. 189a*

4. Rettifica,  
interpretazione e  
completamento

<sup>1</sup> Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori palesi o interpretare o completare determinate parti del lodo. Entro lo stesso termine il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti.

<sup>2</sup> La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione.

*Art. 190 titolo marginale*

IX. Carattere  
definitivo,  
impugnazione,  
revisione

1. Impugnazione

*Art. 190a*

2. Revisione

<sup>1</sup> Una parte può chiedere la revisione di un lodo se:

- a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
- b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere adottata in altro modo.

<sup>2</sup> La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata.

<sup>3</sup> Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale, una stabile organizzazione o la sede in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere la revisione dei lodi per i motivi di cui al capoverso 1 lettera a.

*Art. 191*

2. Autorità di  
ricorso e di  
revisione

L'unica autorità di ricorso e di revisione è il Tribunale federale. Le procedure sono rette dagli articoli 77 e 119b della legge del 17 giugno 2005<sup>4</sup> sul Tribunale federale.

*Art. 192 cpv. 1*

<sup>1</sup> Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale, una stabile organizzazione o la sede in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere completamente l'impugnabilità delle decisioni arbitrali; possono anche escludere soltanto alcune delle impugnative previste nell'articolo 190 capoverso 2.

<sup>4</sup> RS 173.110

*Art. 193 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale.

<sup>2</sup> Ad istanza di una parte, il tribunale statale attesta l'esecutività.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 17 giugno 2005<sup>5</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 77 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Contro le decisioni arbitrali è ammesso, a prescindere dal valore litigioso, il ricorso in materia civile:

<sup>2bis</sup> Gli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese.

*Titolo prima dell'art. 119b*

### **Capitolo 5b: Revisione di decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale**

*Art. 119b*

<sup>1</sup> Il Tribunale federale giudica le istanze di revisione delle decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui all'articolo 190a della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>6</sup> sul diritto internazionale privato.

<sup>2</sup> La procedura di revisione è retta dagli articoli 77 capoverso 2<sup>bis</sup> e 126. Se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni.

<sup>3</sup> Se accoglie la domanda di revisione, il Tribunale federale annulla il lodo e rinvia la causa al tribunale arbitrale affinché pronunci un nuovo lodo.

<sup>5</sup> RS 173.110

<sup>6</sup> RS 291.0

## 2. Codice di diritto processuale civile<sup>7</sup>

*Art. 251a* Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:

- a. costituzione del tribunale arbitrale (art. 179 cpv. 2, 2<sup>bis</sup> e 3 LDIP);
- b. ricusazione e destituzione di un arbitro (art. 180 cpv. 3 LDIP);
- c. collaborazione nell'attuazione di provvedimenti cautelari (art. 183 cpv. 2 LDIP) e nell'assunzione di prove (art. 184 cpv. 2 LDIP);
- d. altra collaborazione nell'arbitrato (art. 185 LDIP);
- e. deposito del lodo e attestazione dell'esecutività (art. 193 LDIP);
- f. riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri (art. 194 LDIP).

*Art. 353 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le parti possono escludere l'applicabilità delle presenti disposizioni sull'arbitrato mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in un accordo scritto successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP.

*Art. 356 cpv. 3*

<sup>3</sup> Fatto salvo il capoverso 1 lettera a, il tribunale statale competente decide in procedura sommaria.

*Art. 358 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il patto d'arbitrato dev'essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il requisito della forma è considerato adempiuto anche se rispettato da una soltanto delle parti del patto d'arbitrato.

<sup>2</sup> Alle clausole di arbitrato in negozi giuridici unilaterali si applicano per analogia le disposizioni della presente parte.

*Art. 367 cpv. 2*

<sup>2</sup> Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la designazione. Il motivo di ricusazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

*Art. 369 cpv. 6*

<sup>6</sup> Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

<sup>7</sup> RS 272

*Art. 388 cpv. 3*

<sup>3</sup> La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione.

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: ...

Il cancelliere della Confederazione: ...